



Presidenza del Consiglio dei Ministri


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0019621 P-4.37.2.17

del 30/11/2020



30772305

Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

Codice sito: 4.17/2020/7

Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport

MGS_SPADAFORA

(per interoperabilità)

ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze

Gabinetto

(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

- Dipartimento Ragioneria Generale dello
Stato

(rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

ROMA

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome

c/o CINSEDO

(conferenza@pec.regioni.it)

ROMA

Alla Regione Friuli Venezia Giulia

Coordinatore per i beni e le attività culturali

(uff.gab.roma@certgov.fvg.it)

TRIESTE

Alla Regione Basilicata

Coordinatore Vicario per i beni e le attività
culturali

(ufficio.rappresentanza.roma@cert.regione.basilicata.it)

POTENZA

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano

(CSR PEC LISTA 3)

ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

(per interoperabilità)

ROMA

dl



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Oggetto: intesa, ai sensi dell'articolo 6 comma 2, della legge 8 agosto 2019 n. 86, sullo schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Si trasmette, in allegato, il provvedimento indicato in oggetto, pervenuto con nota prot. DAGL n. 12110 del 27 novembre 2020 dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si comunica che per l'esame dello schema di decreto legislativo di cui all'oggetto è convocata, in modalità videoconferenza, una riunione tecnica il 10 dicembre p.v., alle h.15.30.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a comunicare i nominativi dei partecipanti, con relativa e-mail, al fine del successivo inoltro delle coordinate per accedere al collegamento, entro venerdì 4 dicembre 2020, all'indirizzo di posta elettronica m.cosenza@governo.it.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Massimiliano Cosenza

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0012110 P-
del 27/11/2020



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
*Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità
della regolazione.*
Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare.

CONFERENZA STATO-REGIONI

e.p.c.

DAGL/ 5 Pol. giur. 2020

Ufficio Legislativo del
MINISTRO PER LE POLITICHE
GIOVANILI E LO SPORT

OGGETTO: schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Ai fini dell'acquisizione dell'intesa da parte di codesta Conferenza, si trasmette il provvedimento indicato in oggetto approvato, in esame preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2020 e munito del "Visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

De IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Pres. Ermanno de Francisco)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0019545 A-4.37.2.17
del 30/11/2020



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 6, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86,
RECANTE MISURE IN MATERIA DI RAPPORTI DI
RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI E DELLE SOCIETÀ
SPORTIVE E DI ACCESSO ED ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI AGENTE SPORTIVO..



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA
LEGGE 8 AGOSTO 2019 N. 86, RECANTE MISURE IN MATERIA DI RAPPORTI DI
RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DI ACCESSO ED
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AGENTE SPORTIVO.**

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione).....	3
Art. 2 (Definizioni).....	3
Art. 3 (Agente Sportivo).....	5
Art. 4 (Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi).....	5
Art. 5 (Contratto di mandato sportivo).....	6
Art. 6 (Incompatibilità e conflitto d'interessi).....	7
Art. 7 (Obblighi nell'esercizio dell'attività).....	8
Art. 8 (Compenso).....	8
Art. 9 (Società di agenti sportivi).....	8
Art. 10 (Tutela dei minori).....	9
Art. 11 (Regime disciplinare e sanzioni).....	9
Art. 12 (Fonte di normazione secondaria).....	10
Art. 13 (Clausola di invarianza finanziaria).....	10
Art. 14 (Norme transitorie).....	10
Art. 15 (Abrogazioni).....	10
Art. 16 (Entrata in vigore).....	10



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h) recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del _____;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del _____;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

- a) **Agente sportivo:** il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione;



- b) Comitato Italiano Paralimpico: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;
- c) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
- d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
- e) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;
- f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;
- g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative;
- h) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;
- i) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
- l) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;
- m) Lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;
- n) Registro nazionale degli agenti sportivi: il registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento professione;
- o) Scuola dello Sport: la struttura della società Sport e salute S.p.A. che svolge attività di formazione, aggiornamento e specializzazione di tecnici, dirigenti, atleti ed altri operatori che operano nel mondo dello sport;
- p) Settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;
- q) Settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;
- r) Sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
- s) Sport e salute S.p.A.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e



gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Art. 3 (Agente Sportivo)

1. L'agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione.

2. Le disposizioni del presente decreto definiscono i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l'esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale e non attribuiscono all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle Società e delle Associazioni Sportive.

Art. 4 (Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi)

1. Presso il CONI è istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione, regolamentata di cui all'articolo 3.

2. Al Registro di cui al comma 1 può iscriversi, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità.

3. Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, ha carattere permanente ed è personale e incedibile.

4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, sono disciplinati: il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono definite le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o presso il CIP se si vuole operare in ambito paralimpico, e una prova speciale presso le corrispondenti Federazioni Sportive Nazionali, organizzate in almeno due sessioni all'anno, nonché la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici.

5. I cittadini dell'Unione europea, abilitati in altro Stato membro all'esercizio dell'attività di agente sportivo, sussistendo le condizioni del riconoscimento di cui all'articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono essere iscritti nell'apposita sezione "Agenti sportivi stabiliti" del Registro nazionale del comma 1, secondo regole e procedure fissate dal decreto attuativo di cui all'articolo 12, comma 1. Il suddetto decreto disciplina anche le misure compensative richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento. Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l'attività in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno



cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, può richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al comma 1, senza essere sottoposto all'esame di abilitazione.

6. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono fissati i criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione europea all'attività di agente sportivo in Italia, nel rispetto della pertinente disciplina del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come successivamente modificato, e dei relativi provvedimenti attuativi.

7. Agli agenti sportivi, di cui ai commi 5 e 6, si applica la disciplina del presente decreto.

8. Ai lavoratori sportivi e alle Società o Associazioni Sportive è vietato di avvalersi di soggetti non iscritti al Registro del comma 1.

9. L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti.

Art. 5 (Contratto di mandato sportivo)

1. Il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullità, essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

- a) le generalità complete delle parti contraenti;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la data di stipulazione del contratto;
- d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8;
- e) la sottoscrizione delle parti del contratto.

2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto è da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.

3. Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall'agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti

4. Il contratto di mandato sportivo può contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo.

5. Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva Nazionale anche un originale del contratto in lingua italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in Italiano.

6. È nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopravvenuta incompatibilità o conflitto d'interessi.

7. Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.



8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale è istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.

Art. 6 (Incompatibilità e conflitto d'interessi)

1. È fatto divieto di esercitare l'attività di agente sportivo per:

- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi enti strumentali o loro consorzi e Associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- b) i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti, Società, Consorzi o Associazioni di cui alla lettera a);
- c) i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
- d) i lavoratori sportivi;
- e) gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;
- f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, presso il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque presso Società o Associazioni Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo;
- g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza sulle Associazioni o Società Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo.

2. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere d) ed e), comma 1, cessa al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attività sportiva. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere f) e g), viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.

3. È fatto divieto all'agente sportivo di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese, Associazioni o Società operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.

4. È fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso di cui all'articolo 8.

5. È fatto divieto all'agente sportivo di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi i potenziali destinatari delle attività di cui all'articolo 3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità.

6. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'articolo 9, di avviare trattative o di stipulare contratti con una Società o Associazione Sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi.



Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta Società o Associazione.

7. Ulteriori cause di incompatibilità o misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto d'interessi possono essere stabilite dal Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 7 (Obblighi nell'esercizio dell'attività)

1. L'agente sportivo esercita l'attività nel rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonché ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera.

2. L'agente sportivo è tenuto all'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 8 (Compenso)

1. Il compenso spettante all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.

2. Il compenso deve essere corrisposto mediante modalità di pagamento tracciabile.

3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, può autorizzare la Società o Associazione Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Società e Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalità e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti nonché l'istituto bancario presso il quale è stato effettuato l'accredito e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Con le stesse modalità, ogni cinque anni, tali parametri possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e congruità.

Art. 9 (Società di agenti sportivi)

1. L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo, dell'attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:



- a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all'articolo 3 e da eventuali attività connesse o strumentali;
 - b) la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;
 - c) la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;
 - d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.
2. La possibilità di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della società di agenti sportivi, è subordinata all'iscrizione della società medesima nell'apposita sezione "Società di agenti sportivi" del Registro nazionale degli agenti sportivi.
3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso il CONI devono essere depositati la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.
4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della società di agenti sportivi non possono svolgere l'attività di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia parte la medesima società di agenti sportivi.

Art. 10 (Tutela dei minori)

1. Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età.
2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di età ai sensi del comma 1, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.
3. Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la possibile remunerazione dell'agente sportivo da parte della Società o Associazione Sportiva contraente.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, ai sensi del comma 1, deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalità del minore.

Art. 11 (Regime disciplinare e sanzioni)

1. Ferme restando le fattispecie di responsabilità, civile e penale, secondo la disciplina legislativa vigente, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è stabilito il regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi, nonché di quelle richiamate dall'articolo 7, comma 1, tenendo conto dei principi di proporzionalità ed efficacia del quadro sanzionatorio.
2. Presso il CONI è istituita la Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. La composizione, le attribuzioni, inclusa quella di disporre la cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi, e le regole procedurali e di funzionamento di detta Commissione sono determinate dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.



Art. 12 (Fonte di normazione secondaria)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel presente decreto.

2. Nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e tenendo conto dei principi dell'ordinamento sportivo internazionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CONI, in accordo con il CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi, volto a garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attività degli agenti sportivi, nonché a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le Società o Associazioni Sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria, prevedendo altresì modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità e la trasparenza. La violazione delle disposizioni del Codice etico è fonte di responsabilità, anche disciplinare, per l'agente sportivo.

Art. 13 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14 (Norme transitorie)

1. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2018, in materia di agente sportivo.

2. È fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonché quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 15 (Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il comma 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

Art. 16 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n.86 recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

Il termine per l'adozione dei decreti legislativi, previsto dalla predetta legge n. 86 del 2019 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima), è stato prorogato di ulteriori 3 mesi per effetto dell'art. 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e, quindi, sino al 30 novembre 2020. Tale termine va letto anche alla luce di quanto previsto dalla medesima legge di delega in merito al procedimento per l'adozione dei predetti decreti: "Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 90 giorni". Se quindi il presente decreto verrà presentato alle Camere entro il 30 novembre p.v., il termine per la sua adozione è fissato al 28 febbraio 2021.

OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 6 dalla Legge 8 agosto 2019, n. 86, rubricato "Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo".

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del presente decreto.

L'articolo 3 detta delimita l'ambito di applicazione del presente decreto e detta i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l'esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale. Il comma 3 conferma le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi.

L'articolo 4 regola l'accesso alla professione e istituisce presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi; definisce i requisiti necessari che consentono l'iscrizione al Registro; stabilisce le caratteristiche del titolo abilitativo all'esercizio della professione; consente l'iscrizione al Registro dei cittadini europei e extra UE già abilitati in altro Stato membro, secondo i criteri di ammissione da determinare con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 12, comma 1) e vieta alle SSD e ASD di avvalersi di soggetti non iscritti al Registro.

L'articolo 5 riguarda il contratto di mandato sportivo. In particolare stabilisce: gli elementi che deve contenere, a pena di nullità; la necessità di apporre un termine di durata non superiore a due anni e le conseguenze dell'applicazione di termini difformi e clausole di tacito rinnovo; l'impossibilità di



stipularlo con più di due soggetti assistiti; la possibilità di prevedere una clausola di esclusiva in favore dell'agente; la nullità in caso di stipula da parte di un soggetto non iscritto nell'apposito Registro o nei casi di incompatibilità e conflitto di interessi; l'obbligo di deposito del contratto da parte dell'agente sportivo; l'istituzione di un Registro dei contratti di mandato sportivo presso ciascuna federazione sportiva nazionale.

L'articolo 6 concernente i casi di incompatibilità e conflitto di interessi, definisce i soggetti cui è vietato l'esercizio dell'attività di agente sportivo e le attività che, per potenziale conflitto di interesse, sono vietate all'agente sportivo e segnatamente: avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo; offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità; avviare trattative o di stipulare contratti con una società o associazione sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi.

L'articolo 7 definisce gli obblighi nell'esercizio dell'attività, tra cui l'aggiornamento professionale, l'osservanza del codice etico di cui all'art. 12 comma 2 cui nonché ogni altra normativa applicabile ivi comprese quelle formulate dal CONI, dall'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, dalle federazioni sportive internazionali e nazionali.

L'articolo 8 riguarda il compenso spettante all'agente sportivo e in particolare: la definizione; la modalità di determinazione e di pagamento; la procedura di rendiconto annuale, da parte delle società e associazioni sportive dei lavoratori sportivi al CONI e alle federazioni, dei compensi erogati a ciascun agente sportivo; la definizione, i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da lui delegata in materia di sport.

L'articolo 9 ha per oggetto le società di agenti sportivi. L'articolo definisce l'organizzazione, elencando le condizioni e i criteri per la costituzione. Il comma 2 specifica che la sottoscrizione di contratti di mandato sportivo sono subordinati all'iscrizione della società nella sezione "Società di agenti sportivi" dell'apposito Registro; il comma 3 stabilisce la procedura per l'iscrizione, mentre il comma 4, infine, preclude la possibilità di svolgere attività di agente sportivo a soci, collaboratori e dipendenti di società di agenti sportivi in operazioni in cui è coinvolta la società stessa.

L'articolo 10 regola il rapporto contrattuale tra il lavoratore sportivo minore e l'agente sportivo definendo: l'età minima dell'assistito; l'obbligo di sottoscrizione del contratto da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo; la nullità di accordi che prevedano pagamenti, utilità o beneficio in favore dell'agente sportivo; l'obbligo di redigere e depositare il contratto di mandato sportivo anche nella lingua di nazionalità del minore.

L'articolo 11 prevede che, con apposito decreto attuativo, ferme restando le fattispecie di responsabilità, in specie civile e penale, secondo la disciplina legislativa vigente, è stabilito il regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi. Secondo il comma 2, il CONI istituisce una commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale, la cui composizione e attribuzioni, modalità di funzionamento sono determinate con apposito decreto di cui al comma 1 del successivo articolo.

L'articolo 12 al comma 1 stabilisce che entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, con apposito decreto viene emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute



nel presente decreto, ossia: il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono definite le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI e una prova speciale presso le federazioni sportive nazionali, organizzate in almeno due sessioni all'anno, nonché la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici. Il comma 2 prevede che il CONI emani il Codice etico degli agenti sportivi; la violazione delle disposizioni del codice etico è fonte di responsabilità, anche disciplinare, per l'agente sportivo.

L'articolo 13 prevede una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dall'applicazione delle norme del presente decreto.

L'articolo 14 detta norme transitorie e conferma la validità dei titoli abilitativi già conseguiti.

L'articolo 15 riporta le abrogazioni sancite dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 16 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto.



RELAZIONE TECNICA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo".

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato. La norma non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 fornisce la definizione di Agente sportivo e ne delinea le funzioni facendo salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive. La norma non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli articoli dal 4 al 12 contengono disposizioni che rivestono carattere meramente ordinamentale e, in quanto tali, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica. Esse si riferiscono a: modalità di accesso alla professione; contratto di mandato sportivo; incompatibilità e conflitto d'interessi; obblighi nell'esercizio dell'attività; compenso; società di agenti sportivi; tutela dei minori; regime disciplinare e sanzioni.

Il funzionamento del Registro e della Commissione per gli agenti sportivi non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già istituito presso il CONI dall'articolo 1, comma 373, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – con oneri a carico del relativo bilancio. Dal Bilancio consuntivo 2019 del CONI si evince che per le spese di funzionamento de, pari a € 12.000, si fa fronte con gli stanziamenti ordinari. Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, per la valutazione della prova generale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre membri nominati dalla Giunta nazionale del CONI, tra i quali obbligatoriamente:

- a) un rappresentante del CONI, con il ruolo di Presidente;
- b) un rappresentante delle federazioni sportive nazionali professionistiche;
- c) un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati

Il CONI organizza annualmente due sessioni di prova generale, che, fatti salvi casi eccezionali, si concludono entro la fine dei mesi di aprile e ottobre e ha ad oggetto una verifica, scritta e/o orale.



Pertanto la Commissione si riunisce, salvo casi straordinari, e a seconda del numero di ammessi all'esame orale, ragionevolmente sei volte l'anno. I componenti della suddetta Commissione operano tutti a titolo gratuito.

Agli oneri connessi alla gestione del "Registro dei contratti di mandato sportivo" di cui al comma 8 dell'articolo 5, si fa fronte con le risorse ordinarie destinate annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali. Per l'istituzione e la gestione del Registro dei contratti di mandato, le Federazioni sportive nazionali possono applicare una o più unità di personale interno in ragione del connesso "volume" di attività. I relativi oneri non possono dunque che gravare sulle risorse ordinarie destinate già destinate alle Federazioni medesime.

L'articolo 13 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 introduce norme transitorie dalla cui applicazione non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 indica le norme che si rende necessario abrogare per effetto delle nuove disposizioni e non pone oneri a carico delle finanze pubbliche.

L'articolo 16 prevede l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007, n. 247, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Registratore Generale delle Federazioni

27 NOV. 2020

[Handwritten signature]

